

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE**

Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni.

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Italian Exhibition Group S.p.A. (la “**Società**” o “**IEG**”) all’indirizzo www.iegexpo.it sezione “*Corporate Governance/ Assembly/ 2026*” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info (disponibile all’indirizzo www.1info.it gestito da 1INFO - Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano), ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il “**TUF**”) e dell’articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il “**Regolamento Emittenti**”), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata in Rimini (RN), Via Emilia n.155 per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 09.00, in unica convocazione.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025" della Società, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società, illustra il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2026, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di Euro 23.262.217.

Si ricorda che il Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 30.409.981, viene portato a Vostra conoscenza ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione segnala alla Vostra attenzione la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che costituisce una specifica sezione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la quale, come anticipato, è inclusa nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 – esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 19 marzo 2026 – e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione) per le attività di rispettiva competenza. La Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità è accompagnata dall'attestazione resa dal dirigente preposto ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 5-ter, del TUF.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di Revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 nei termini e con le modalità di legge.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che chiude con un utile netto pari a Euro 23.262.217, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Italian Exhibition Group S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5 e comma 5-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*

delibera

- 1) di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 23.262.217".*

2. Destinazione del risultato di esercizio 2025 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

tenuto conto dell'utile netto di esercizio, pari ad Euro 23.262.217, risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2025, nonché di quant'altro evidenziato in tale Bilancio, anche in considerazione della già raggiunta capienza della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, Vi si propone – come anche indicato nell'ambito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2026 che è previsto sia messa a disposizione del pubblico con le modalità (tra cui la pubblicazione sul sito *internet* della Società, www.iegexpo.it sezione "Corporate Governance/Assemblee/ 2026") e nei termini di legge – di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2025 come segue:

- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla *record date* (i.e., 19 maggio 2026), un dividendo lordo – tenuto conto delle n. 319.000 azioni proprie in portafoglio alla data della presente Relazione, il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ. – pari a Euro 0,20, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 6.172.839, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato;
- per Euro 116.311 a Riserva statutaria;
- per Euro 240.488 a Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate;
- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 16.732.579, a "Utili portati a nuovo".

Vi proponiamo inoltre di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 19 maggio 2026 (cosiddetta "*record date*") e previo stacco della cedola nr. 7 il 18 maggio 2026.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A.,

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025, pari a Euro 23.262.217, come segue:

- *a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, un dividendo lordo pari a Euro 0,20, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 6.172.839, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato;*
- *per Euro 116.311 a Riserva statutaria*
- *per Euro 240.488 a Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate;*
- *per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 16.732.579, a "Utili portati a nuovo";*

b) di porre in pagamento il dividendo a decorrere dal 20 maggio 2026, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 19 maggio 2026 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 7 il 18 maggio 2026."

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi presenta la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla remunerazione**") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti e dall'art. 5 del Codice di *Corporate Governance*.

La Relazione sulla remunerazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO Sdir & Storage" (www.1info.it), nonché sul sito *internet* della Società (www.legexpo.it, sezione "*Corporate Governance/Assemblee/ 2025*").

Il Consiglio di Amministrazione rammenta che, quanto alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea dei Soci della Società, nella seduta del 29 aprile 2024, ha approvato la Politica in materia di remunerazione 2024-2026 (la "**Politica**"), successivamente modificata con delibera dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2025.

Ciò premesso, fermo l'impianto complessivo della Politica come sopra approvata, sono stati apportati taluni aggiornamenti alla Sezione I relativi alla composizione degli organi sociali della Società e, in particolare, alla ridefinizione dei comitati endoconsiliari con nuovi componenti.

Si precisa che tali aggiornamenti, non modificando in alcun modo il contenuto della Politica, non devono essere oggetto di deliberazione e approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Società.

Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58.

La seconda sezione della Relazione sulla remunerazione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti corrisposta nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate; (ii) illustra come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

- *in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."*

4. Nomina del Collegio Sindacale

4.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

4.2 Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il periodo di carica del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2023.

Siete stati pertanto convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, secondo le modalità previste dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, nonché a determinare il relativo compenso annuale.

Si ricorda che il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea secondo il meccanismo del voto di lista.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le procedure di cui all'articolo 22 dello Statuto.

In ciascuna lista i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista del 2,5% del capitale sociale della Società. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il **4 aprile 2026**. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società in Rimini, Via Emilia 155 (all'attenzione della segreteria di Presidenza) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata iegexpo@pec.it, nel termine sopra indicato.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro l'**8 aprile 2026**.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti, le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse potranno essere depositate anche tramite invio via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata iegexpo@pec.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico.

I candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 di tale Decreto per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, materie attinenti al campo dell'organizzazione e/o promozione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori

della promozione e organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché di progettazione, realizzazione, promozione e gestione di immobili e mobili adibiti a finalità fieristiche e/o congressuali.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 – dettata per gli amministratori e applicabile anche ai Sindaci secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 9 – del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 (il “**Codice di Corporate Governance**”), a cui la Società aderisce.

I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell’art. 144- *terdecies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. In particolare, non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti quotate in mercati regolamentati o, comunque, in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

L’articolo 22 dello Statuto sociale prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l’equilibrio tra i generi ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente, dovendo dunque essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari almeno a due quinti dei Sindaci eletti. Pertanto, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla disciplina *pro tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositate: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l’assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti; (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iv) l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Si ricorda che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, con tale Comunicazione l’Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai soci che presentano una lista di minoranza dichiarando l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione anche l’assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero, in caso contrario, di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’articolo 148, comma 2, del TUF e all’articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Qualora entro il termine sopra indicato (*i.e.*, **4 aprile 2026**) sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell’articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 7 aprile 2026) fermo restando quanto previsto dall’art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo del TUF; in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà 1,25%.

Le liste depositate, corredate delle informazioni sopra menzionate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.iegexpo.it – Sezione Corporate Governance – Assemblee, entro l’**8 aprile 2026**.

All’elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata da soggetti non collegati, neppure indirettamente, ai soci di riferimento ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del TUF sono tratti il restante membro effettivo ed il restante membro supplente in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la “**Lista di minoranza**”). In caso di parità tra le liste

sono eletti candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis del TUF e dell'art. 22.11 dello Statuto, la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Le liste presentate dagli Azionisti saranno numerate secondo ordine progressivo in ragione della data di deposito presso/trasmissione delle stesse alla Società.

Ai sensi dell'art. 2402 cod. civ. e dell'art. 14.1 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a deliberare l'attribuzione del compenso annuale spettante ai sindaci effettivi del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del relativo mandato.

Al riguardo si rammenta che il compenso annuo lordo deliberato dall'Assemblea, da ultimo, in data 28 aprile 2023 è stato di Euro 32.000 annui, per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 22.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Inoltre, si ricorda che, la Raccomandazione n. 30 del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana S.p.A. e a cui la Società aderisce, prevede che il compenso del Collegio Sindacale deve essere adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene chiamata:

- a nominare, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028 sulla base delle liste presentate dagli aventi diritto, da cui sarà tratto il Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF e dell'art. 22.11 dello Statuto sociale;
- a determinare la retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 per la porzione rimasta ineseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:

- realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;
- realizzare il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno;
- disporre di azioni proprie da destinare ad eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione;
- impiegare risorse liquide in eccesso;

restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute. La richiesta di autorizzazione all'acquisto non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e, pertanto, tenuto conto delle azioni ordinarie possedute dalla Società.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 52.214.897 ed è costituito da n. 30.864.197 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del 19 marzo 2026 la Società detiene n. 319.000 azioni proprie, pari all'1,03% del capitale sociale avente diritto di voto. Alla data della presente relazione, le società controllate da IEG non detengono azioni della medesima.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità di cui al precedente Paragrafo 1.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile

In conformità al comma 1 dell'art. 2357 del Codice Civile è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Per consentire le verifiche sulle società controllate saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie in ogni momento anche su base rotativa (c.d. *revolving*) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie acquistate

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- *se con ordini sul mercato regolamentato* ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- *in ogni caso* ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola

operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

- a) [se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione.

d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

8. Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'art. 44-bis del Regolamento Emittenti

Si ricorda in via generale che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. *whitewash*).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, de Regolamento Emittenti;*
- *preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'odierna Assemblea;*
- *preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Italian Exhibition Group S.p.A. detiene 319.000 azioni proprie in portafoglio; e*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di revocare con effetto dalla data odierna l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per la porzione rimasta ineseguita;*

2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - a. *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*
 - b. *l'acquisto potrà essere effettuato secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*
 - c. *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. Gli acquisti dovranno essere effettuati:*
 - *se con ordini sul mercato regolamentato, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e*
 - *in ogni caso, ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione; Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.*

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.
3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, senza limiti temporali, nel numero massimo autorizzato dalla presente delibera, fermo restando che tali operazioni:*
 - a. *se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - b. *se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;*
 - c. *se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi; di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore*

Delegato in carica pro tempore, anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato, per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti”.

Rimini, 19 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Renzo Ermeti